

**LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 13-12-2004  
REGIONE ABRUZZO**

**Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1,  
recante disposizioni in materia di elezioni regionali**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO  
N. 39  
del 17 dicembre 2004

*(Il numero del bollettino ufficiale é: 39 BIS)  
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;*

*Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga la seguente legge:*

**ARTICOLO 1**

Integrazioni all'art. 1 della L.R. 19. 03. 2002, n. 1

Dopo l'art. 1 della L.R. 19. 03. 2002, n. 1 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

Integrazioni all'art. 1 della L. 17. 02. 1968, n. 108

Dopo il comma 4 dell'art. 1 della L. 17. 02. 1968, n. 108 è

aggiunto il seguente:

"4 bis In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può

essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede

all'arrotondamento all'unità più vicina".

2. Dopo l'art. 1 bis della L.R. 19. 03. 2002, n. 1 è inserito il

seguinte:

"Art. 1 ter

Collegamento tra liste provinciali e candidature alla Presidenza

della Giunta regionale- Dichiarazione di apparentamento

1. Le liste provinciali, contrassegnate dal medesimo simbolo,

sono collegate in gruppo a livello regionale ad un candidato

Presidente della Giunta, che è capo del gruppo di liste.

2. Più gruppi di liste provinciali possono indicare con un patto di

coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta che

è capo della coalizione di liste. Il patto di coalizione è reso con

dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione delle

rispettive liste. Le liste coalizzate partecipano congiuntamente

all'attribuzione del premio di maggioranza. "

3. Dopo l'art. 1 ter della L.R. 19. 03. 2002, n. 1 è inserito il

seguinte:

"Art. 1 quater

Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio

universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.

2. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già

ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

3. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono

presentate, nei termini e con le modalità di cui all'art. 9 della L.

17. 02. 1968, n. 108, come modificata ed integrata dalla

presente legge, all'Ufficio centrale regionale per la verifica

dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

4. La presentazione delle candidature è accompagnata a pena

di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con liste

provinciali o coalizione di liste, delle quali è rispettivamente

capolista e capo della coalizione.

5. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di

collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 9, comma

8, n. 2) della L. 108/68.

6. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace

solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione

dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 9, comma 8, n. 2)

e dalla documentazione di cui all'art. 9, comma 8, n. 3)

della L.

108/68; inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 9, comma 8, n. 5,

della L. 108/68 trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali.

7. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono

sottoscritte da un numero di elettori pari a quello stabilito

dall'art. 9, comma 2, della L. 108/68 ridotto alla metà, e

secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 9 della L.

108/68.

8. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10

della L. 108/68, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale

regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale. "

4. Dopo l'art. 1 quater della L.R. 19. 03. 2002, n. 1 è inserito il

seguinte:

"Art. 1 quinquies

Integrazioni all'art. 2 della L. 17. 02. 1968, n. 108

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n.

108 è inserito il seguente:

"1 bis. Un seggio è assegnato al Presidente della Giunta regionale eletto; un seggio è assegnato al candidato alla carica

di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore; il venti per cento dei seggi è assegnato con il premio di maggioranza; i restanti seggi sono assegnati alle liste circoscrizionali".

## **ARTICOLO 2**

Integrazioni all'art. 3 della L.R. 19. 03. 2002, n. 1

Dopo l'art. 3 della L.R. 19. 03. 2002, n. 1 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Integrazioni al comma 8 dell'art. 9 della L. 17. 02. 1968, n. 108

1. Dopo il n. 4 del comma 8 dell'art. 9 della legge 17 febbraio

1968, n. 108 è aggiunto il seguente:

"5. La dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un

candidato Presidente della Giunta;"

2. Dopo l'art. 3 bis della L.R. 19. 03. 2002, n. 1 è inserito il

seguito:

"Art. 3 ter

Modifiche all'art. 10 della L. 17. 02. 1968, n. 108

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è

sostituito dal seguente:

"1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste

dei candidati:

a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono

sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un

numero di candidati pari almeno al minimo prescritto,

rispettano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4 bis e sono

accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un

candidato Presidente della Giunta;

b) dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste

condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un

numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla

circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel

rispetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 4 bis;

c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di

cui all'articolo 9, comma 8, lettera d);

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali è

accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dal

comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55

(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo

mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità

sociale), o per i quali manca la prescritta accettazione o la

stessa non è completa a norma dell'articolo 9, comma 8;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno

compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro

il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il

certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi

comune della Repubblica e il certificato del casellario

giudiziale;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già

presentata nella circoscrizione;

g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui

all'art. 9, comma 8, n. 5). "

2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è

sostituito dal seguente:

"5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale

regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di

candidati o di candidature alla Presidenza entro 24 ore dalla

comunicazione. "

3. Dopo l'art. 3 ter della L.R. 19. 03. 2002, n. 1 è inserito il

segunte:

"Art. 3 quater

Integrazione alla L. 17. 02. 1968, n. 108

1. Dopo l'art. 10 della L. 17. 02. 1968, n. 108 è inserito il

segunte:

"Articolo 10 bis

Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta

regionale e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla

medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione

di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e

cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il

primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di

ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva, definita mediante

sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio

rettangolo.

3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi

nella

scheda è definita mediante sorteggio.

4. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali

tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un

voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e

cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.

5. Il voto espresso per una delle liste provinciali è

contestualmente attribuito al candidato Presidente della lista o

coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo

candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso.

L'elettore può validamente esprimere il suo voto per un

candidato Presidente e per una lista provinciale diversa da

quelle a lui collegate. "

4. Dopo l'art. 3 quater della L.R. 19. 03. 2002, n. 1 è inserito il

seguinte:

"Art. 3 quinquies

Sostituzione dell'art. 11 della L. 17. 02. 1968, n. 108

1. L'art. 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal

seguinte:

"Articolo 11

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle

decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei

candidati e schede per la votazione.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il

termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in

cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale,

compie le seguenti operazioni:

a) assegna un numero a ciascuna lista o coalizione di liste

ammesse, secondo l'ordine del sorteggio, di cui all'art. 10 bis,

comma 3;

b) assegna un numero a ciascuna lista all'interno della

coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 10 bis,

comma 2;

c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista,

secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni

adottate;

e) procede, per il mezzo della Presidenza della Giunta, alla

stampa del manifesto con il nome e cognome del candidato

Presidente della Giunta regionale, la lista o le liste dei candidati

collegate ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di

ammissione, ed all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della

Provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri

luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello

della votazione;

f) trasmette immediatamente al Presidente della Giunta

regionale le liste definitive con i relativi  
contrassegni, per la

stampa delle schede nelle quali i contrassegni sono  
riportati

secondo l'ordine risultato dai sorteggi. "

5. Dopo l'art. 3 quinquies della L.R. 19. 03. 2002, n. 1  
è inserito

il seguente:

"Art. 3 sexies

Sostituzione dell'art. 15 della L. 17. 02. 1968, n. 108

1. L'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è  
sostituito dal

seguinte:

"Articolo 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e  
dell'Ufficio

centrale regionale.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro  
ventiquattro ore dal

ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede  
alle

seguinti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate  
dalle

sezioni;

b) riesamina, per ogni sezione, le schede contenenti voti  
contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo

presenti le annotazioni riportate a verbale, le proteste  
e reclami

presentati in proposito e decide, ai fini della  
proclamazione,

sull'assegnazione o meno dei relativi voti; un estratto del

verbale concernente tali operazioni è rimesso alla Segreteria

del Comune ove ha sede la sezione. Il Presidente del

Tribunale, qualora il numero delle schede contestate lo renda

necessario, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale

circostrizionale, aggrega, per le operazioni di riesame,

all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il

più sollecito espletamento delle stesse.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale

circostrizionale chiude per ogni sezione le schede riesaminate,

assegnate e non assegnate in un unico plico che, suggellato e

firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato

all'esemplare del verbale di cui al comma 14.

3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale

circostrizionale:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circostrizionale;

la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista

validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b)

ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della

circostrizione;

b) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente

della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del

comma 1, lett. b), ottenuti dai candidati nelle singole

sezioni

della circoscrizione;

c) Invia alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, che ne

rilascia ricevuta, copia del verbale delle operazioni di cui alle

lettere a) e b).

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti i verbali da tutti gli Uffici

centrali circoscrizionali, entro le successive ventiquattro ore:

a) determina, per ciascun candidato Presidente, la cifra

elettorale regionale individuale, sommando le cifre individuali

ad esso attribuite ai sensi del comma 3, lettera b;

b) determina, per ciascuna lista o coalizione di liste, il numero

dei voti ottenuti in sede circoscrizionale; quindi procede alla

somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso

contrassegno;

c) individua il candidato Presidente che ha conseguito la

maggior cifra elettorale regionale, sommando le cifre elettorali

individuali di ciascun candidato e quelle della lista o coalizione

di liste a lui collegate;

d) individua le liste provinciali ammesse all'assegnazione dei

seggi in conformità alle disposizioni dell'art. 7 della L. 23. 02.

1995, n. 43;

e) invia estratto di verbale delle operazioni all'Ufficio centrale

circoscrizionale.

5. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuto l'estratto di verbale

di cui al comma 4, lettera e):

a) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra

elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre

elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla

circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale

circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale

parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista

tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto

nella cifra elettorale di ciascuna lista; le operazioni si ripetono

con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il

divisore nel caso in cui, con il quoziente calcolato come sopra,

il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera

quello dei seggi assegnati alla circoscrizione. I seggi non

assegnati sono attribuiti al collegio unico regionale;

b) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il

numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza

di quozienti o di candidati; la determinazione della somma dei

voti residuati è fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati

alla circoscrizione siano attribuiti; si considerano voti residuati

anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun

quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente,

rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto

del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei

seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna

lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra

elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

f) determina la cifra individuale di ogni candidato; la cifra

individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di

preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del

comma 1, lett. b) ottenuti da ciascun candidato nelle singole

sezioni della circoscrizione;

g) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a

seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre

individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

6. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in

conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama

eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la

graduatoria prevista dal comma 5, lettera f) i candidati che

hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è

redatto, in triplice esemplare, il processo verbale; uno degli

esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali

delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati,

sono inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale

circostrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale,

che ne rilascia ricevuta; il secondo e il terzo esemplare del

verbale sono depositati rispettivamente presso la presidenza

del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta e presso la

presidenza della Giunta regionale.

8. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da

tutti gli Uffici centrali circostrizionali:

a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circostrizioni;

b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati;

successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte

le liste aventi lo stesso contrassegno e apparentate in sede di

presentazione delle liste medesime;

c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei

seggi indicati alla lett. a); a tal fine divide la somma dei voti

residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da

attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte

frazionaria del quoziente; il risultato costituisce il quoziente

elettorale regionale; divide, poi, la somma dei voti residuati di

ogni gruppo di liste per tale quoziente. Il risultato rappresenta il

numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che

rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati

ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori

resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che hanno avuto

maggiori voti residuati; a parità anche di questi ultimi si

procede a sorteggio.

9. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle

rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la

graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in

percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si

moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista

e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

10. Nel caso in cui in una circoscrizione è assegnato un seggio

ad una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti

dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale

attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione

proseguendo nella graduatoria di cui al comma 9.

11. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali

circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono

attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai commi 8, 9 e 10.

12. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto

verbale, in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla

Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta;

l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale.

13. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale

regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale

circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha

ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la

maggiore cifra individuale.

14. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è

redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è

consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne

rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della

Giunta regionale. "

6. Dopo l'art. 3 sexies della L.R. 19. 03. 2002, n. 1 è inserito il

seguito:

"Art. 3 septies

Integrazione alla L. 17. 02. 1968, n. 108

1. Dopo l'art. 15 della L. 17. 02. 1968, n. 108 è

inserito il

seguito:

"Articolo 15 bis

Operazioni per l'assegnazione del premio di maggioranza

1. L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della  
restante

quota del 20% di cui all'art. 2, comma 1 bis.

2. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al  
Presidente

eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi  
non

superiore al 60%, alle stesse è assegnata una quota del

premio di maggioranza in modo che alla lista o coalizione  
sia

comunque attribuito il 60 % dei seggi assegnati al  
Consiglio; a

tal fine, l'Ufficio centrale regionale, dopo le  
operazioni di cui al

comma 4 dell'art. 15:

a) nel caso di coalizione di liste, divide la somma dei  
voti di tutte

le liste coalizzate per il numero dei seggi da  
attribuire;

nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte  
frazionaria

del quoziente; il risultato costituisce il quoziente  
elettorale del

premio di maggioranza; divide, poi, la somma dei voti di  
ogni

gruppo di liste della coalizione per tale quoziente. Il  
risultato

rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun

gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da  
attribuire sono

rispettivamente assegnati alle liste uniche o ai gruppi  
di liste

per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e,

in caso di parità di resti, a quelle liste uniche o a quei gruppi di

liste che hanno avuto maggiori voti residuati; a parità anche di

questi ultimi si procede a sorteggio;

b) assegna i seggi spettanti a ciascuna lista unica o a ciascun

gruppo di liste della coalizione alle rispettive liste nelle singole

circoscrizioni sottraendo i seggi che queste hanno già

conseguito con i quozienti circoscrizionali e i voti residui e

seguendo la graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi

con i resti.

3. Nel caso in cui i seggi che spettano a una lista unica o ad un

gruppo di liste della coalizione siano superiori al numero delle

circoscrizioni che non utilizzano resti, l'Ufficio centrale regionale

attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che ha già

utilizzato il quoziente circoscrizionale proseguendo nuovamente

nella graduatoria dei resti qualora in una circoscrizione è

assegnato un seggio ad una lista i cui candidati sono già stati

tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale;

analogamente si procede nel caso che questa evenienza si

presenti nell'attribuzione dei seggi di cui al comma 2.

4. Gli eventuali seggi del premio che residuano, una volta

attribuito il 60 per cento dei seggi alla lista unica o alla

coalizione di liste con il maggior numero di voti validi, sono

attribuiti alle altre liste seguendo la graduatoria utilizzata per

l'assegnazione dei seggi con i resti.

5. L'Ufficio centrale regionale assegna alla lista o coalizione di

liste collegate al Presidente eletto una quota aggiuntiva di

seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei commi 2 e 3

e quelli attribuiti ai sensi degli articoli 15 e 15 ter, consenta di

raggiungere il 60% dei seggi del Consiglio nella composizione

così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; nel caso di

coalizione di liste, tali seggi sono distribuiti tra le liste ai sensi

dei commi 2 e 3.

6. Qualora la lista o coalizione di liste collegate al Presidente

eletto abbiano conseguito una percentuale di voti validi pari o

superiore al 60%, il premio di maggioranza di cui all'art. 2,

comma 1 non è attribuito e tutti i seggi assegnati al Consiglio

sono attribuiti secondo le disposizioni dell'art. 15, ad eccezione

di quelli attribuiti ai sensi dell'art. 15 ter, assegnando i seggi

alle singole circoscrizioni con le modalità di cui al comma 2.

7. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici

centrali

circostrizionali le liste della circostrizione alle quali sono

attribuiti i seggi.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto

verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla

presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta;

l'altro è depositato presso la presidenza della Giunta regionale.

9. Per ogni lista della circostrizione alla quale l'Ufficio centrale

regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale

circostrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha

ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circostrizionale, la

maggior cifra individuale.

10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circostrizionale è

redatto verbale in duplice esemplare; un esemplare è

consegnato alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne

rilascia ricevuta; l'altro è depositato presso la Presidenza della

Giunta regionale. "

7. Dopo l'art. 3 septies della L.R. 19. 03. 2002, n. 1 è inserito il

seguito:

"Art. 3 octies

Integrazione alla L. 17. 02. 1968, n. 108

1. Dopo l'art. 15 bis della L. 17. 02. 1968, n. 108 è inserito il

seguinte:

"Articolo 15 ter

Proclamazione degli eletti

1. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità ai

risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama Presidente della

Giunta regionale il candidato Presidente che ha ottenuto il

maggior numero di voti validi, in ambito regionale; lo stesso fa

parte del Consiglio regionale.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale, terminate le

operazioni di cui al comma 1 ed in conformità ai risultati

accertati dall'Ufficio stesso, proclama Consigliere regionale il

candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha riportato

un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello

riportato dal Presidente della Giunta eletto; a tal fine, l'Ufficio

centrale regionale riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste

circostrizionali ad esso collegate, ovvero il seggio attribuito con

il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse

liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei

seggi circostrizionali residui.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale

è redatto

verbale in duplice esemplare; un esemplare è consegnato alla

Presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta;

l'altro è depositato presso la Presidenza della Giunta regionale.

"

### **ARTICOLO 3**

Sostituzione degli artt. 16 e 16 bis della L. 17. 02. 1968, n. 108

L'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito dal

seguinte:

"Articolo 16

Surrogazioni

1. Il seggio che resta vacante per qualsiasi causa, anche se

sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e

circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione

del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione dei seggi

fatta dall'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell'art. 15 bis.

3. In caso di vacanza per qualsiasi causa del seggio attribuito

ai sensi dell'art. 15 ter, lo stesso è attribuito al primo dei non

eletti della lista o coalizione di liste collegate al candidato alla

carica di Presidente della Giunta che ha riportato un numero di

voti validi immediatamente inferiore a quello riportato dal

Presidente della Giunta eletto. "

2. L'art. 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è sostituito

dal seguente:

"Articolo 16 bis

Supplenze

1. In caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, ai

sensi dell'art. 15, comma 4 bis della l. n. 55/1990, lo stesso è

sostituito per la durata del periodo di sospensione con le

modalità di cui all'art. 16. "

## **ARTICOLO 4**

Modelli delle schede

1. Le schede sono fornite a cura della Presidenza della Giunta

regionale, con le caratteristiche essenziali del modello descritto

nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

## **ARTICOLO 5**

Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto e della legge

elettorale regionale, per la elezione del Consiglio regionale e

del Presidente della Giunta regionale della Regione Abruzzo si

applicano le disposizioni della L.R. 19. 03. 2002, n. 1, di cui agli

artt. 1, 2, e 3, commi 2, 6, 8 e 9, così come integrate dalla

presente legge.

2. Alle elezioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di

cui alla Legge 23. 02. 1995, n. 43, limitatamente agli articoli 5,

6, 7 e 8, per quanto non in contrasto con la presente legge.

3. Al comma 2 dell'art. 5 della L. 23. 02. 1995, n. 43

l'espressione "ad eccezione del capolista nella lista regionale"

è riferita al candidato alla carica di Presidente della Giunta

regionale.

## **ARTICOLO 6**

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Abruzzo.

### **Formula Finale:**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 dicembre 2004

## **ALLEGATO 1**

### **ALLEGATI**

#### **TABELLA A**

## **ARTICOLO 1**

Modello della parte interna della scheda di votazione per  
l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio  
Regionale

(L'allegato in oggetto non è acquisito nel sito)



## **ALLEGATO 2**

### **TABELLA B**

## **ARTICOLO 1**

Modello della parte esterna della scheda di votazione per  
l'elezione del Consiglio Regionale

(L'allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

